

Assosoftware rilascia un tool gratuito e multi piattaforma per visualizzare le fatture elettroniche XML



Si chiama *AssoInvoice* ed è il **tool gratuito** che traduce il **formato XML**, visualizzare la fattura elettronica ricevuta come se fosse una tradizionale fattura cartacea.

La soluzione Assosoftware (*Associazione nazionale produttori di software gestionale e fiscale*) consente, di verificare, stampare, ricercare le Fatture XML create secondo lo standard SDI (vedi www.fatturapa.gov.it). *AssoInvoice* consente, inoltre, di visualizzare in modo specifico l'arricchimento informativo inserito all'interno delle Fatture XML secondo lo Standard AssoSoftware.

L'applicazione può essere prelevata all'indirizzo <http://www.assosoftware.it/assoinvoice>

Società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI. Le regole “particolari” per la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Con provvedimento del 13 novembre 2018, prot. n. 301338/2018 individuate, oltre all’ambito applicativo della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento per le società e associazioni sportive dilettantistiche, le modalità e i termini di versamento con riferimento a ciascuno dei procedimenti definibili, nonché i punti in comune con il provvedimento del 9 novembre 2018, prot. n. 298724/2018 sulla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

Rilasciato il software di compilazione della

comunicazione dei dati delle deleghe per i servizi di Fatturazione elettronica

Per predisporre la comunicazione contenente le richieste di conferimento delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di "Fatturazione elettronica" è disponibile l'apposito pacchetto di compilazione Comunicazione Deleghe.

Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA

Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA



L'articolo 14 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (*di seguito riportato*), interviene sulla disciplina della **detrazione IVA**, con riferimento alle **liquidazioni mensili**, integrando l'articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 100 del 1998.

La **novella** in esame stabilisce che entro il giorno 16 di ogni mese, può essere esercitato il **diritto alla detrazione** relativa ai **documenti** di acquisto **ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo** a quello in cui è stata effettuata l'operazione. Tale disposizione **non si applica alle operazioni**

effettuate nell'anno precedente.

Così, ad esempio, per **un'operazione eseguita il 25 febbraio 2019** e fatturata il 6 marzo successivo, il cessionario/committente, che abbia ricevuto ed annotato il documento entro il 15 dello stesso mese, avrà la possibilità di computare l'IVA addebitatagli in fattura nella liquidazione del periodo in cui l'operazione si considera effettuata (**febbraio 2019**) e, dunque, di portare subito in detrazione l'imposta. (esempio tratto dal testo trascritto dell'audizione del Direttore generale dell'Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2018 presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato)

Secondo quanto rappresentato dalla relazione illustrativa, "tenuto conto dei termini concessi per la emissione della fattura, in particolare di quella cosiddetta "*differita*", e dei tempi di recapito della fattura elettronica – la quale potrebbe essere recapitata al cessionario/committente oltre il periodo in cui l'imposta diventa esigibile – la norma prevede una modifica ..., finalizzata ad evitare che il cessionario/committente subisca il pregiudizio finanziario derivante dal rinvio della detrazione. Il periodo inserito nell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 100, prevede quindi che il cessionario/committente possa computare l'IVA addebitatagli in fattura nella liquidazione del periodo in cui l'operazione si considera effettuata e, conseguentemente, l'imposta è diventata esigibile. Ciò a condizione che la fattura sia recapitata entro i termini di liquidazione e sia stata debitamente registrata. La medesima facoltà non è ammessa con riferimento alle operazioni effettuate in un anno d'imposta le cui fatture di acquisto sono ricevute nell'anno successivo. In tale evenienza l'imposta deve essere detratta nell'anno di ricezione del documento".

Il testo dell'articolo 14 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

Art. 14

Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA

1. Nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 **(1)**, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.».

Nota (1)

DPR 23 marzo 1998, n. 100

Regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Art. 1

Dichiarazioni e versamenti periodici

1. Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei

registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. **Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.** Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica. *(Il periodo da «Entro il medesimo termine» fino a «nell'anno precedente.» è stato aggiunto dall'art. 14, comma 1, del D.L. 23/10/2018, n. 119, a decorrere dal 24.10.2018. In precedenza il comma era stato così sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. a), del D.P.R. 07/12/2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002, al precedente che si riporta:*

«1. Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Gli elementi necessari per il calcolo dell'imposta sono indicati in apposita sezione dei registri delle fatture o dei corrispettivi.». Nel previgente comma 1 le parole «Entro il giorno 16 di ciascun mese» sono state così sostituite alle precedenti «Entro il giorno 15 di ciascun mese» dall'art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R.

14/10/1999, n. 542)

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, ultimo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542. (Comma inserito dall'art. 11, comma 1, lett. a), del D.P.R. 07/12/2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002)

1-ter. Resta ferma la possibilità per gli aventi diritto di presentare istanza di rimborso infrannuale. (Comma inserito dall'art. 11, comma 1, lett. a), del D.P.R. 07/12/2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002)

[2. A decorrere dal periodo d'imposta 1999, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche effettuate ai sensi del comma 1 sono indicati, unitamente agli altri elementi richiesti, in apposito modello di dichiarazione da approvare con decreto dirigenziale. Tale dichiarazione è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione periodica i contribuenti non soggetti per l'anno in corso all'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA o di effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempreché nel corso dello stesso anno non vengano meno le predette condizioni di esonero, nonché i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le persone fisiche presentano la dichiarazione sempreché abbiano realizzato nell'anno precedente un volume d'affari superiore a cinquanta milioni di lire.] (Comma abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. b), del D.P.R. 07/12/2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002. Prima dell'abrogazione comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 14/10/1999, n. 542 al precedente che si riporta:

«2. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le predette annotazioni

sono sostituite con l'indicazione degli stessi dati in apposita dichiarazione, da approvare con decreto dirigenziale e con le modalità ivi previste, da presentare, anche in via telematica, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»)

[2-bis. *In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, il contribuente presenta una sola dichiarazione riepilogativa per ciascun periodo. In caso di liquidazioni periodiche separate concernenti periodi mensili e trimestrali, effettuate contestualmente entro il termine previsto dal comma 1 per le liquidazioni mensili, il contribuente presenta una sola dichiarazione contenente i dati riepilogativi delle liquidazioni effettuate.]* (Comma abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. b), del D.P.R. 07/12/2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002. Prima dell'abrogazione comma inserito dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 14/10/1999, n. 542)

[2-ter. *I contribuenti presentano la dichiarazione di cui al comma 2 entro l'ultimo giorno del mese nel quale vanno eseguite le liquidazioni periodiche di cui ai commi 1 e 5. La predetta dichiarazione è presentata per il tramite della Poste italiane S.p.a. o di una banca, convenzionate. I soggetti indicati all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, trasmettono la dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione.]* (Comma abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. b), del D.P.R. 07/12/2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002. Prima dell'abrogazione comma inserito dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 14/10/1999, n. 542)

3. A partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità e ne abbia dato comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella prima dichiarazione annuale presentata

nell'anno successivo alla scelta operata, può fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Per coloro che iniziano l'attività, l'opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica. (Le parole da «all'ufficio dell'imposta» fino a «scelta operata» sono state così sostituite alle precedenti «all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente» dall'art. 2, comma 3 del D.P.R. 14/10/1999, n. 542)

4. Entro il termine stabilito nel comma 1, il contribuente versa l'importo della differenza nei modi di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633[, e annota sul registro gli estremi della relativa attestazione]. Se l'importo dovuto non supera il limite di lire cinquantamila, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. [La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata, anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito, entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta]. (Le parole da «, e annotata» fino a «relativa attestazione» sono state soppresse dall'art. 11, comma 1, lett. c), del D.P.R. 07/12/2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002. L'ultimo periodo è stato soppresso dall'art. 2, comma 4 del D.P.R. 14/10/1999, n. 542)

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 4 si applicano anche nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 33, 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con riferimento ai termini ivi stabiliti. (Le parole «1, 2, 2-bis, 2-ter e 4» sono state così sostituite alle precedenti «1, 2 e 4» dall'art. 2, comma 5, lett. a) del D.P.R. 14/10/1999, n. 542; le parole «articoli 33, 73, primo comma, lettera e) e 74» sono state così sostituite alle precedenti «articoli 33 e 74» dall'art. 2, comma 5, lett. b) del medesimo D.P.R. 542/99)

E-fattura: approvate le istruzioni e i modelli per le deleghe

Pronte le nuove regole per conferire le deleghe agli intermediari per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica dell'Agenzia. Con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (del 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018), vengono infatti definite le modalità con cui gli intermediari delegati possono inviare all'Amministrazione la comunicazione telematica contenente i dati essenziali delle deleghe ricevute, ai fini della loro attivazione automatica.

Semplificazione in tema di registrazione degli acquisti

L'articolo 13 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), novellando l'articolo 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, abroga l'obbligo di numerazione progressiva delle fatture nella registrazione degli acquisti.

Semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse

L'articolo 12 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), nel novellare l'articolo 23 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, modifica i termini di annotazione delle fatture emesse: tutte le fatture emesse devono essere annotate in apposito registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni (e non più con riferimento alla data della loro emissione). Per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura deve essere registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione.

Semplificazione in tema di emissione delle fatture

L'articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), nel novellare l'articolo 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introduce una norma di valenza generale – “e dunque al di là della sola fatturazione elettronica” – che consente, a decorrere dal 1° luglio 2019, l'emissione delle fatture entro 10 giorni dall'effettuazione delle operazioni. Chi si avvale della possibilità di emettere la fattura in una data diversa dalla data di effettuazione dell'operazione dovrà darne evidenza nel documento stesso, mentre il medesimo obbligo non ricorre per chi emette la

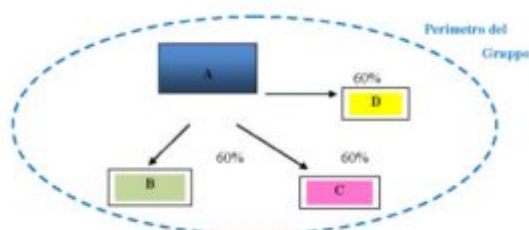
fattura nello stesso giorno di effettuazione dell'operazione. La norma non incide la disciplina dell'esigibilità dell'imposta e la conseguente liquidazione.

Semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica

L'articolo 10 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), prevede che per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 non sono applicate al contribuente le sanzioni previste qualora emetta la fattura elettronica oltre il termine normativamente stabilito ma, comunque, nei termini per far concorrere l'imposta ivi indicata alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale). Le sanzioni sono, invece, contestabili, seppur ridotte al 20 per cento, quando la fattura, emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo. Le attenuazioni previste dalla norma si applicano anche con riferimento al cessionario/committente che abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura ovvero non abbia proceduto alla regolarizzazione.

Il punto sul nuovo regime del

Gruppo IVA. Efficacia dal 1° gennaio 2019 se si aderisce entro il 15 novembre 2018



Tutti i passi da compiere, chi può aderire, quali sono gli effetti dell'opzione. Con la [circolare n. 19 E del 31 ottobre 2018](#), le Entrate fanno il punto sul nuovo regime del Gruppo IVA, introdotto dalla Legge di Bilancio 2017, che, in un'ottica di semplificazione, ha previsto la possibilità per tutti i soggetti IVA stabiliti in Italia, per i quali ricorrono i vincoli finanziario, economico e organizzativo, di costituire un unico soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Per aderire all'istituto, è sufficiente che il soggetto rappresentante del Gruppo presenti telematicamente il modello approvato il 19 settembre scorso. Per il primo anno di applicazione, se l'opzione viene esercitata **entro il 15 novembre 2018 il Gruppo IVA avrà efficacia dal 1° gennaio 2019**. A regime, invece, si potrà presentare la dichiarazione fino al 30 settembre per costituire il gruppo dal primo gennaio dell'anno successivo.

Tutti i vincoli, punto per punto

La nuova disciplina, che trova fondamento nella Direttiva 2006/112 CE, si ispira a una finalità antiabuso e di semplificazione, consentendo la possibilità di costituire un unico soggetto passivo d'imposta dotato di propria partita Iva e di una propria iscrizione al Vies in caso di operazioni intracomunitarie; il Gruppo è titolare degli stessi diritti e

degli stessi obblighi di qualsiasi altro operatore economico. Possono costituire un Gruppo Iva i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che esercitano attività d'impresa, arte o professione, **per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo previsti dall'articolo 70-ter del DPR n. 633/1972.**

Adesione secondo il principio "*all-in all-out*" e interpello per i casi dubbi

Una volta esercitata l'opzione, partecipano al Gruppo IVA tutti i soggetti per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo. È possibile, mediante un interpello probatorio, dimostrare la sussistenza o meno dei vincoli economico e/o organizzativo in capo a singoli soggetti. L'opzione al regime **è vincolante per un triennio**, al termine del quale l'opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, salvo revoca. Se l'opzione viene presentata entro il prossimo 15 novembre, il Gruppo avrà efficacia dal 1° gennaio 2019, mentre a regime si potrà presentare la dichiarazione dal 1° gennaio al 30 settembre perché il Gruppo IVA abbia efficacia dall'anno successivo. Dal 1° ottobre al 31 dicembre, invece, l'opzione avrà effetto dal secondo anno successivo a quello di presentazione. Il nuovo istituto si aggiunge alla liquidazione dell'IVA di gruppo, la forma di tassazione consolidata di autonomi soggetti passivi d'imposta (articolo 73 del D.P.R. n. 633/1972).

[Link al testo delle circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19 E del 31 ottobre 2018](#), con oggetto: GRUPPO IVA – Quadro normativo – Nascita, modifiche e scioglimento – Effetti dell'opzione – Adempimenti e responsabilità – Titolo V-bis, costituito dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies del DPR 26/10/1972, n. 633 – [DM 06/04/2018](#) – [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 settembre 2018, prot. n. 215450/2018](#)

Documentazione

Commenti

[Le disposizioni attuative della disciplina del Gruppo IVA](#)

[di Marco Peirola](#)

Legislazione

Il modello AGI/1 per la costituzione del Gruppo IVA

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 settembre 2018, prot. n. 215450/2018](#), recante: «Approvazione del modello AGI/1, dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, con le relative istruzioni»

Disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA

[Gruppo IVA. Nel decreto Mef, regole per la costituzione, diritti, obblighi e adempimenti](#)

[Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 aprile 2018](#): «Disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA, ai sensi dell'articolo 70-duodecies, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972»

Prassi

Gruppo IVA – Interpello sulla sussistenza o insussistenza dei requisiti necessari per la costituzione

[Sussistenza o insussistenza dei requisiti necessari per la costituzione del gruppo IVA: le modalità di presentazione dell'interpello "probatorio"](#)

[Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 54 E del 10 luglio 2018](#): «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – GRUPPO IVA – DIRITTO DI INTERPELLO – Sussistenza o insussistenza dei requisiti necessari per la costituzione del gruppo IVA – Interpello probatorio – Soggetti legittimati alla presentazione delle istanze – Ammissibilità dell'interpello

precostituzione – Art. 11, comma 1, lett. b), della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 70-ter, commi 5 e 6, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Gruppo IVA – Requisiti e modalità di calcolo del *pro-rata*

Costituzione del Gruppo IVA: ultime precisazioni su vincoli e *pro rata* Gruppo IVA. L'associazione non può partecipare in veste di controllata

Principio di diritto dell'Agenzia delle Entrate n. 4 del 15 ottobre 2018:*«GRUPPO IVA – Requisiti necessari per la costituzione del gruppo IVA – Partecipazione in veste di controllati – Definizione del vincolo finanziario ex art. 70-ter, comma 1, del D.P.R. 633/1972 – Riferimento alla nozione generale di controllo c.d. “di diritto”, diretto e indiretto, fornita al primo comma, n. 1), dell’art. 2359 del c.c. – Conseguenze – Preclusione ai soggetti passivi IVA non costituiti in forma societaria – Partecipazione in veste di controllanti – Possibilità – Titolo V-bis, costituito dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»*

Gruppo IVA: per il vincolo economico da svolgimento di un'attività principale dello stesso genere determinante l'oggetto sociale nell'atto costitutivo

Principio di diritto dell'Agenzia delle Entrate n. 5 del 15 ottobre 2018: *«GRUPPO IVA – Requisiti necessari per la costituzione del gruppo IVA – Vincolo economico di cui all’articolo 70-ter, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972 – Valutazione della presenza «di un'attività principale dello stesso genere» rispetto a quelle riscontrabili in capo ad altri soggetti del costituendo Gruppo IVA di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 70-ter D.P.R. n. 633/72 – Valore determinante all’indicazione effettuata mediante codici ATECO – Esclusione – Riferimento alle attività indicate quale oggetto sociale nell’atto costitutivo – Necessità»*

Gruppo IVA: nel primo anno di operatività la detrazione IVA in base a *pro-rata* determinato presuntivamente

Principio di diritto dell'Agenzia delle Entrate n. 7 del 19 ottobre 2018: «GRUPPO IVA – Soggetti ammessi al perimetro soggettivo del gruppo IVA – Modalità di calcolo del *pro-rata* provvisorio di detrazione del Gruppo IVA nel suo primo anno di operatività – Affermazione – Titolo V-bis, costituito dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Artt. 19, comma 5 e 19-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633»

Compilazione web – Costituzione Gruppo Iva

“[Costituzione Gruppo Iva](#)” è l'applicazione web che consente la compilazione del modello AGI/1 da parte del rappresentante del Gruppo, la sottoscrizione da parte di tutti i partecipanti e la presentazione da parte dello stesso rappresentate. ([link sito Agenzia delle entrate](#)),

Attenzione: per compilare e presentare il modello direttamente online è necessaria la [registrazione ai servizi telematici \(Fisconline/Entratel\)](#)

Manovra gialloverde: in Gazzetta le disposizioni fiscali

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – n. 247 del 23 ottobre 2018– il decreto legge fiscale di accompagnamento alla Manovra 2019.

Il testo era stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo

scorso 15 ottobre 2018, e poi ritoccato con successivo CDM, prima della firma del Presidente della Repubblica.

Questi in temi toccati dal Decreto:

Rottamazione-Ter;

Stralcio dei debiti fino 1000 euro;

Varie ipotesi di definizione agevolata delle controversie tra i contribuenti e il Fisco;

Fatturazione elettronica;

Semplificazione per emissione fatture;

Processo tributario telematico.

Avvio della E-fattura obbligatoria con sanzioni ridotte



**LA MANOVRA
2019**

**Avvio della *E-fattura* obbligatoria
con sanzioni ridotte**

Confermata dal decreto fiscale di accompagnamento, approvato 15 ottobre 2018 dal Governo, l'inapplicabilità, per il «*primo*

semestre del periodo d'imposta 2019», delle sanzioni «se la fattura è emessa ... entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100»; in pratica entro il termine di liquidazione dell'imposta periodica in cui è avvenuta l'effettuazione dell'operazione. Questo è quanto emerge dalle prime bozze del decreto collegato alla Legge di Bilancio 2019. Al riguardo nella relazione illustrativa, anch'essa in bozza, si chiarisce che al fine di "non differire ulteriormente l'entrata in vigore della fatturazione elettronica (stabilita per il 1° gennaio 2019) e di ridurre gli effetti negativi dei possibili ritardi nell'adeguamento dei sistemi informatici – volti a recepire anche le prospettate modifiche recate all'articolo 21, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – la norma attenua, per il **primo semestre del periodo d'imposta 2019**, i soli effetti sanzionatori laddove la fattura elettronica sia emessa seppur tardivamente. In particolare, non si applica alcuna sanzione al contribuente che emette la fattura elettronica oltre il termine normativamente previsto ma, comunque, nei termini per far concorrere l'imposta ivi indicata alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale). Le sanzioni sono, invece, contestabili, seppur ridotte al 20 per cento, quando la fattura emessa tardivamente partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo. Le attenuazioni previste dalla norma si applicano anche con riferimento al cessionario/committente che abbia erroneamente detratto l'imposta ovvero non abbia proceduto alla regolarizzazione. In particolare, laddove il cessionario abbia detratto l'imposta in assenza di una fattura elettronica, lo stesso sarà indenne dalle sanzioni se il documento è emesso anche avvalendosi della regolarizzazione disposta dall'articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471 del 1997 entro i termini della propria liquidazione periodica; sarà invece soggetto alle sanzioni, seppur in misura ridotta, se la regolarizzazione avviene entro i termini della liquidazione periodica successiva. Resta

impregiudicato il ricorso allo strumento del cd. ravvedimento operoso”.

Naturalmente, le misure sopra esaminate dovranno essere confermate nel testo del decreto legge che sarà pubblicato in *Gazzetta ufficiale*.

Incroci tra volume d'affari e spesometro. In arrivo le comunicazioni delle anomalie riscontrate

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 ottobre 2018, prot. n. 237975/2018, approvate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici (Pec, cassetto fiscale), le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati, dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi IVA, all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, nella versione vigente fino al 23 ottobre 2016, da cui risulterebbe che lo stesso abbia omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d'affari conseguito.

Aggiornata la guida Ae alla fatturazione elettronica

Aggiornato il vademecum dell'Agenzia delle entrate che fornisce un quadro a 360 gradi sulla nuova modalità di fatturazione: chi ricade nell'obbligo e chi è esonerato, quali sono i vantaggi, come funziona il Sistema di interscambio, il "postino" che si occupa di far viaggiare le e-fatture. Un apposito capitolo illustra tutti i servizi messi a punto dall'Agenzia per gli operatori: la procedura web, il software scaricabile su pc e l'app Fatturae, scaricabile dagli store Android o Apple, per emettere, inviare e conservare i documenti fiscali.

Fatture e corrispettivi – Aggiornate le specifiche tecniche (3 ottobre 2018)

Si tratta dell'aggiornamento del documento delle specifiche tecniche e della rappresentazione tabellare della fattura semplificata, in italiano e in inglese, per introdurre un nuovo controllo per le fatture semplificate al fine di verificare che l'importo totale non ecceda, per questa tipologia di fatture, il limite previsto dall'art. 21 bis del DPR 633/72 (100 euro). Il relativo codice di errore è 00460 (pag. 141)

La fatturazione elettronica è un processo simmetrico che riguarda cliente e fornitore

“E' opportuno evidenziare che quello della fatturazione elettronica è un processo “simmetrico” che vincola non solo il soggetto emittente ma anche quello ricevente a gestire come elettronica la fattura. Per tale ragione, qualora si prevedesse di intervenire normativamente per limitare l'obbligo a specifiche categorie di operatori, si introdurrebbero elementi di notevole complessità per gli operatori stessi (e per i loro intermediari) nella gestione quotidiana delle fatture e, quindi, nei processi amministrativi e contabili ad esse strettamente correlati, con la necessità di individuare – di volta in volta – se il soggetto emittente ovvero quello ricevente rientri nelle categorie per le quali decorre l'obbligo nonché trattare alcune fatture come elettroniche altre come analogiche.”.

È quanto afferma il neo Direttore dell'Agenzia delle entrate, Antonino Maggiore nell'audizione del 3 ottobre 2018, presso la Camera dei deputati – VI Commissione finanze, riguardo l'obbligo generalizzato della E-fattura.

E-fattura: diffusa la guida e

video-tutorial



In vista della **partenza del 1° gennaio 2019**, quando l'uso della fatturazione elettronica **diventerà obbligatorio per gli operatori residenti o stabiliti in Italia** (tranne poche eccezioni), l'Agenzia delle Entrate fornisce un **kit** di strumenti informativi per aiutare i contribuenti a prendere confidenza con la nuova procedura e a conoscere tutti i servizi offerti gratuitamente. All'interno della [sezione tematica](#) dedicata del sito *internet* delle Entrate il contribuente troverà anche la [nuova guida](#), che spiega come predisporre, inviare e conservare le proprie fatture e il *link* diretto a due video-tutorial, disponibili sul [canale Youtube](#) dell'Agenzia, sulle novità della fatturazione elettronica e sul QR-Code.

In particolare il secondo video spiega i vantaggi del codice a barre bidimensionale da mostrare al fornitore tramite smartphone, tablet o su carta per consentirgli di acquisire in automatico e senza il rischio di errori i dati anagrafici necessari per predisporre la fattura.

In una guida quel che c'è da sapere

Pensato con un taglio pratico "pronto all'uso", *il vademecum* pubblicato spiega cosa cambia dalla carta al formato elettronico e fornisce un quadro a 360 gradi sulla nuova modalità di fatturazione: chi ricade nell'obbligo e chi è esonerato, quali sono i vantaggi, come funziona il Sistema di interscambio, il "postino" che si occupa di far viaggiare le e-fatture. Un apposito capitolo illustra tutti i servizi messi a punto dall'Agenzia per gli operatori: la [procedura web](#), il [software](#) scaricabile su pc e l'[app Fatturae](#), scaricabile dagli store Android o Apple, per emettere, inviare e conservare i documenti fiscali.

Due video-tutorial sulla e-fattura

Tutte le informazioni sulla novità in arrivo sono illustrate in un semplice [video-tutorial](#), ora disponibile sul canale istituzionale YouTube dell'Agenzia delle Entrate. Per sapere, invece, cos'è il QR-Code e come utilizzarlo per emettere e ricevere in modo ancora più semplice le e-fatture, basta guardare il [secondo video-tutorial](#), che spiega come ottenere il proprio codice a barre digitale tramite il Cassetto fiscale o il portale "Fatture e corrispettivi". Entrambi i video sono stati realizzati internamente a costo zero.

Fatturazione elettronica per tutti dal 1° gennaio 2019

Secondo quanto prevede la Legge di Bilancio 2018, dal 1° gennaio 2019 gli operatori Iva, soggetti residenti o stabiliti in Italia, dovranno emettere e ricevere le proprie fatture per cessioni di beni e prestazioni di servizi esclusivamente in modalità elettronica, sia con riferimento agli altri operatori Iva (operazioni B2B, cioè *Business to Business*), sia con riferimento ai consumatori finali (operazioni B2C, cioè *Business to Consumer*). Sono esonerati dall'emissione della fattura elettronica solo gli operatori che rientrano nel "*regime di vantaggio*" (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011) e quelli che rientrano nel "*regime forfettario*" (art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014). Esclusi anche i "piccoli produttori agricoli", esonerati dall'emissione di fatture già prima dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica. (Così, comunicato stampa Agenzie delle entrate del 27 settembre 2018)

I link:

[L'Area tematica](#) sul sito dell'Agenzia

[La fattura elettronica](#) (video)

[Il QR Code](#) (video)

Costituzione del Gruppo IVA: pronto il modello da usare per l'esercizio dell'opzione per la costituzione

Approvato il modello AGI/1, di dichiarazione, con le relative istruzioni, per la costituzione del Gruppo IVA, da utilizzare per presentare le dichiarazioni previste dal titolo V-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Opzione per la cassa “virtuale”. Il vincolo triennale vale solo per chi sceglie di rimanere nel regime semplificato

Il vincolo triennale di permanenza, per la determinazione del reddito secondo il criterio di cassa “virtuale”, vale solo per i contribuenti che scelgono di rimanere nel regime

semplificato e non per chi essendo in possesso dei requisiti, sceglie di accedere al regime forfettario.

Comunicazione dei dati relativi alla liquidazione periodica Iva del secondo trimestre 2018. Entro il prossimo lunedì 17 settembre 2018



COMUNICATO STAMPA

Termini per la trasmissione della comunicazione dei dati relativi alla liquidazione periodica Iva del secondo trimestre 2018 e della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute

L'Agenzia delle Entrate ricorda che il prossimo lunedì 17 settembre 2018 scade il termine previsto per la trasmissione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell'Iva relativa al secondo trimestre del 2018.

L'Agenzia delle Entrate ricorda che il **prossimo lunedì 17 settembre 2018** scade il termine previsto per la trasmissione della **comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell'Iva relativa al secondo trimestre del 2018**.

Per tale adempimento, infatti, non opera la proroga al 30 settembre 2018 (termine differito a lunedì 1° ottobre) prevista per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute. La proroga, disposta dall'art. 1, comma 932, della legge n. 205 del 2017, (Legge di bilancio per il 2018),

riguarda, infatti, solo il termine previsto per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (*i.e. spesometro*). In particolare, al fine di evitare sovrapposizioni tra gli adempimenti, è stato separato il termine per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute da quello previsto per la comunicazione dei dati relativi alla liquidazione periodica Iva del secondo trimestre 2018, altrimenti coincidenti, come peraltro risulta dai lavori parlamentari preparatori della legge di bilancio 2018. (*Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 14 settembre 2018*)

Rimborsi IVA: richiesta dell'IVA pagata in Stati diversi entro il 30 settembre 2018

Il 30 settembre 2018 è l'ultimo giorno per la presentazione delle istanze di rimborso IVA (articoli 38-bis1, 38-bis2, 38-ter del D.P.R. 633/1972).

Tax free shopping. Dal 1°

settembre obbligo di fatturazione elettronica



In base a quanto previsto dall'art. 4-*bis* del D. L. 22 ottobre 2016, n. 193, come modificato [dall'art. 1, comma 1088, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), dal 1° settembre 2018 entra in vigore l'obbligo di emissione della fattura elettronica per le vendite *tax free* ai viaggiatori residenti o domiciliati in Paesi *extra* UE. Chi vuole usufruire del rimborso/sgravio dell'IVA deve pertanto assicurarsi che il punto vendita emetta fattura elettronica.

Tutte le informazioni utili nel sito web dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questo il *link*: <https://www.adm.gov.it/portale/o.t.e.l.l.o.-2.0>

In Gazzetta il decreto-legge dignità lavoratori e imprese

convertito in legge

Sulla Gazzetta ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2018 pubblicata la legge 9 agosto 2018, n. 96, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese». Nella stessa Gazzetta pubblicato anche il decreto-legge n. 87/2018 coordinato con la legge di conversione.

Infalciabilità del credito IVA. Il Fisco si arrende alla giurisprudenza sfavorevole

Nuovi chiarimenti dell'Agenzia in tema di transazione fiscale. Con circolare n. 16 del 23 luglio 2018 diffuse nuove istruzioni per tener conto di recenti pronunce giurisprudenziali che hanno inciso profondamente sulle procedure di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti. Il documento, nella prima parte, illustra gli ultimi indirizzi della giurisprudenza e, nella seconda parte, fornisce chiarimenti relativamente alle novità introdotte dalla legge n. 232 del 2016.

Richiesta crediti trimestrali IVA. Entro il 31 luglio la richiesta relativa al secondo trimestre



I contribuenti IVA che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), **devono presentare il modello TR.**

Il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso (articolo 38-*bis*, secondo comma, D.P.R. n. 633/1972):

- dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
- dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e

delle importazioni imponibili;

- dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;
- dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell'articolo 19, comma 3, lettera a-bis del D.P.R n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011).

Se, in alternativa alla richiesta di rimborso, si chiede l'utilizzo in compensazione del credito IVA, occorre tener conto del fatto che, in linea generale, l'utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell'istanza. Il superamento, inoltre, del limite di 5.000 euro annui, riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno, comporta l'obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza di rimborso/compensazione. Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le *start-up* innovative) hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo sull'istanza da cui emerge il credito (art. 3, comma 2, del [decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96](#)).

Per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (*Fisconline* o *Entratel*).

Come e quando

Il modello deve essere presentato telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ad *Entratel*. Se il termine cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Modello IVA TR e relative istruzioni

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 luglio 2017, prot. n. 124040/2017](#), recante: «Approvazione del modello IVA TR per compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati»

Stretta sulle compensazioni dei crediti IVA

[Compensazioni e visto per i crediti infrannuali risultanti dalle istanze IVA TR: il limite di 5.000 è annuo. L'importo nell'istanza relativo ai trimestri precedenti concorre al limite](#)

[Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 103 E del 28 luglio 2017:](#) «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – MODELLO IVA TR – Richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale – **Compensazioni dei crediti infrannuali risultanti dalle istanze IVA TR** – Visti di conformità – **Soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità per le compensazioni superiori al limite di 5.000 euro annui** – Risposte a quesiti – Professionisti e certificatori – Individuazione di soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni – Soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità – Art. 10, del D.L.

01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L. 03/08/2009, n. 102 – Artt. 17 e 35, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 3, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 luglio 2017, prot. n. 124040/2017](#) – Art. 3, comma 3, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 -Art. 23 del D.M. 31/05/1999, n. 164 – Artt. 2 e 3 del D.M. 18/02/1999 – DD.MM. 18/02/1999, 12/07/2000, 21/12/2000 e 19/04/2001»

Modello integrativo

Sulla facoltà del contribuente di modificare la propria scelta in merito alla possibilità di utilizzare il credito IVA, vedi: [risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 99 E del 11 novembre 2014](#). Nel documento di prassi chiarito che la modifica della scelta da compensazione a rimborso può essere eseguita.

Il riconoscimento della scelta da parte dell'Ufficio è tuttavia subordinato alle seguenti condizioni:

- non sia avvenuta la validazione della disposizione di pagamento del rimborso;
- il credito non sia stato già utilizzato in compensazione;
- la modifica della modalità di utilizzo del credito, operata tramite la presentazione di un nuovo modello TR, deve successivamente trovare corretta esposizione nella dichiarazione annuale IVA (la rettifica del modello TR non può essere esercitata dopo la data di presentazione della stessa dichiarazione annuale IVA).

[Credito IVA maturato nel trimestre chiesto a rimborso con il modello IVA TR: la richiesta può essere variata da rimborso a compensazione](#)

[Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 99 E del 11 novembre 2014:](#) «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Rimborsi – Compensazione dei crediti IVA per il pagamento mediante modello F24 – Richiesta di rimborso con il modello IVA TR

dell'eccedenza detraibile maturata nel trimestre – Facoltà di variare la scelta di utilizzo della eccedenza di credito IVA trimestrale da rimborso a compensazione, effettuata tramite la presentazione del modello TR – Possibilità – Condizioni – Rimborsi non sono stati ancora erogati – Il credito non sia stato già utilizzato in compensazione – La modifica della modalità di utilizzo del credito, operata tramite la presentazione di un nuovo modello TR deve successivamente trovare corretta esposizione nella dichiarazione annuale IVA – Caso di specie – Richiesta di revoca relativa al rimborso causata dalla mancanza di liquidità nonché dalla difficoltà di stipulare onerose polizze fideiussorie – Art. 38-bis, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Art. 8, comma 3, del DPR 14/10/1999, n. 542»

Sulla possibilità di inviare un nuovo modello TR dopo la scadenza del termine di presentazione per modificare i dati presenti nel quadro TD vedi: paragrafo 8 della [circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 35 E del 27 ottobre 2015](#). In particolare nella citata circolare chiarito che “Con la stessa modalità e con gli stessi limiti temporali previsti dalla citata risoluzione ([n. 99 E del 11 novembre 2014](#)), si ritiene che **possano essere corrette o integrate** anche le indicazioni rese con riguardo al **presupposto per ottenere il rimborso**, nonché alla richiesta di esonero dalla presentazione della garanzia o alla sussistenza dei requisiti per accedere all'erogazione prioritaria, non eseguite o eseguite non correttamente all'interno del quadro TD del modello TR tempestivamente presentato”.

Le relazioni del “Decreto Dignità”



Le relazioni ([illustrativa](#) e [tecnica](#)) allegate al disegno di legge (A.C. n. 924) presentato il 13 luglio 2018 alla Camera dei Deputati *di conversione in legge del [decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87](#), recante “disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”*

[Link al testo della relazione illustrativa](#)

[Link al testo della relazione tecnica](#)

In Gazzetta Ufficiale il cd.”Decreto-dignità”

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.161 del 13/07/2018 il decreto legge recante misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (cd.”Decreto-dignità”).

IVA agevolata al 10%

nell'ambito dei lavori di manutenzione: le modalità di fatturazione della prestazione nella quale è compresa la cessione di un bene significativo



Diffusi i [chiarimenti](#) in ordine alla disciplina dei c.d. “beni significativi” di cui all’articolo 7, comma 1, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999 oggetto della norma di interpretazione autentica introdotta dall’articolo 1, comma 19, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ([“Legge di Bilancio 2018”](#)).

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15 E del 12 luglio 2018 con oggetto:](#) IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Edilizia – Lavori di manutenzione – Applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa privata – Ristrutturazioni edilizie – Disciplina dei beni significativi – Modalità di fatturazione dell'intervento agevolato (manutenzione ordinaria o manutenzione straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata) – Norma di interpretazione autentica dell’articolo 7, comma 1, lettera *b*), della L. 488/1999, dall’articolo 1, comma 19, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Art. 7, comma 1, lett. *b*) della L 23/12/1999 n. 488 – DM 29/12/1999

Prassi precedente

Interventi di recupero del patrimonio edilizio a destinazione abitativa: le Finanze chiariscono l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta

Circolare del Ministero delle Finanze n. 71 E del 7 aprile 2000: *«IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Edilizia – Art. 7, comma 1, lett. b) della L 23/12/1999 n. 488 (Legge Finanziaria) – Applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa privata – DM 29/12/1999»*

Dichiarazione 2000 Redditi '99: il quesitario con le risposte ai dubbi sulle imposte sui redditi, IRAP, IVA, sanzioni tributarie

Circolare del Ministero delle Finanze n. 98 E del 17 maggio 2000: *«DICHIARAZIONE 2000, Redditi 1999 – Risposte a quesiti in materia di imposte sui redditi, IRAP, IVA, sanzioni tributarie e varie»*

Novità fiscali 2016: le risposte dell'Agenzia delle Entrate ai quesiti della stampa specializzata

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12 E dell'8 aprile 2016: *«RISPOSTE AI QUESITI 2016 – Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata in occasione degli eventi "Videoforum" con Italiaoggi e "Telefisco" con il Sole 24-ore»*

Le misure in materia di

fiscale contenute nel "Decreto-dignità"



In attesa della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto legge, recante misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (cd. "*Decreto-dignità*"), si evidenziano alcune disposizioni in materia fiscale introdotte dal provvedimento urgente.

In particolare, di immediata applicazione troviamo:

- **la revisione dell'istituto del cosiddetto "redditometro"** (art. 9);
- **il rinvio** della prossima scadenza per l'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute cosiddetto "**spesometro**" (art. 10);
- **l'abolizione dello *split payment* per le prestazioni di servizi** i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta (art. 11).

Nel dettaglio, l'articolo 9 (***Disposizioni in materia di redditometro***), prevede innanzitutto, che il decreto ministeriale che elenca gli elementi indicativi di capacità contributiva attualmente vigente (redditometro) venga abrogato **con effetto dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016**. Conseguentemente, l'articolo in esame puntualizza che la novella introdotta non si applichi agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e agli altri atti previsti dall'art. 38, comma settimo, del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015 e che *in ogni caso non si applica agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate*. Inoltre, si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze possa emanare un nuovo decreto in merito dopo aver sentito l'ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori. L'articolo 10 (***Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute***) con specifico riferimento alle comunicazioni dei dati di fatturazione relativi al terzo trimestre del 2018, prevede che le stesse possono essere trasmesse telematicamente all'Agenzia delle entrate **entro il 28 febbraio 2019**, anziché entro il secondo mese successivo al trimestre. L'articolo 11 (***Split payment***) prevede l'abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi i cui compensi sono soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. Si ricorda che, per i tecnici dell'Agenzia delle entrate (*Telefisco* 2015), la locuzione «ritenute alla fonte a titolo d'imposta sul reddito», fini della non applicazione del meccanismo della scissione, fa riferimento anche alle ritenute a titolo di acconto.

Di seguito si riporta il testo (in bozza e quindi da verificare con la versione che sarà pubblicata in *Gazzetta*) del **Titolo IV (Misure in materia di semplificazione fiscale)** del decreto legge.

Articolo 9

(Disposizioni in materia di redditometro)

1. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma quinto, dopo la parola «biennale» sono inserite le seguenti parole: «, sentiti l'ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito

complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti.».

2. È abrogato il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 16 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 2015, n. 223, con effetto dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016.

3. Il presente articolo non si applica agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e agli altri atti previsti dall'articolo 38, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015. In ogni caso non si applica agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate.

Articolo 10

(Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute)

1. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 i dati relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019.

2. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 1-ter del decreto legge 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 dopo le parole «cadenza semestrale» sono aggiunte le seguenti parole: «, entro il 30 settembre per il primo semestre ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre».

Articolo 11

(Split payment)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi

assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, la lettera c) è abrogata.

Art. 12

(Entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

E-fattura. Le risposte ai quesiti su ambito di applicazione, emissione, scarto e conservazione

Arrivano i nuovi chiarimenti delle Entrate in risposta ai principali quesiti pervenuti dalle associazioni di categoria e dai contribuenti sulla fatturazione elettronica.

Fra i quesiti, la Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 risponde

ai dubbi relativi agli effetti della trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio con un lieve ritardo. Il documento di prassi segue l'emanazione del Decreto legge n. 79 del 28 giugno 2018, che ha prorogato dal 1° gennaio 2019 l'obbligo di fatturazione elettronica delle cessioni di carburante presso gli impianti stradali di distribuzione.